



*Modello di Organizzazione e Gestione
ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Parte Generale*

Indice

Informazioni sul documento.....	3
1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	4
1.1 Tipologia di reati contemplati	4
1.2 Sanzioni applicabili	6
1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa	6
2. Modello di Organizzazione e Gestione	8
2.1 Articolazione del modello	8
2.2 Finalità del modello.....	9
2.3 Regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti	9
3. Organismo di Vigilanza	10
4. Codice etico.....	11
5. Struttura organizzativa.....	12
6. Procedure aziendali.....	13
7. Sistema delle deleghe e dei poteri.....	14
8. Formazione e informativa	15
8.1 Personale dirigente e con poteri di rappresentanza	15
8.2 Altro personale	15
8.3 Informativa a collaboratori esterni e partner.....	15
9. Sistema sanzionatorio	16
10. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	17
11. Reati societari	18

Informazioni sul documento

Creazione

Data	Nome	Funzione
	Davide Bergamaschi	Amministrazione, Finanza e Controllo

Revisione

Data	Nome	Funzione
	Mezzogori Andrea	Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
	Gianoglio Giuseppe	Direttore Internal Audit CIR

Approvazione

Data	Nome	Funzione
		Consiglio di Amministrazione

Documenti correlati

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 si compone della presente "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali".

I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento degli stessi. Infatti, mentre la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti.

Documento	Nome file
Parte speciale A - Codice Etico	
Parte speciale B - Struttura Organizzativa	
Parte speciale C - Sistema delle Deleghe e dei Poteri	
Parte speciale D - Sistema Sanzionatorio	
Parte speciale E - Reati contro la Pubblica Amministrazione	
Parte speciale F - Reati societari	
Parte speciale G - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea,
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri,
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito "società"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.1 Tipologia di reati contemplati

I punti chiave del Decreto riguardano:

- a) Le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
 - i) persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 - ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
- b) La tipologia di reati prevista, che riguarda quelli contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare:
 - i) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - ii) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - iii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - iv) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - v) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - vi) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - vii) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - viii) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - ix) concussione (art. 317 c.p.);
 - x) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - xi) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - xii) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.).

- c) E, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", i reati dell'art. 25-bis del Decreto, vale a dire:
- i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - ii) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - iii) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - iv) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - v) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - vi) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - vii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - viii) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- d) Successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", i c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/2002 e dall'art. 25-ter del Decreto, vale a dire:
- i) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - ii) false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - iii) falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - iv) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - v) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - vi) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - vii) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - viii) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - ix) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - x) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - xi) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - xii) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - xiii) aggio (art. 2637 c.c.);
 - xiv) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- e) E, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
- f) Nonché, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 228/2003 "*Misure contro la tratta delle persone*", è stato inserito al Decreto 231 l'articolo 25-*quinquies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.
- g) Infine, in seguito alla Direttiva 2003/6/CE del 3 dicembre 2002, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) che ha introdotto a livello comunitario un quadro legislativo unico volto a garantire l'integrità dei mercati finanziari europei ed accrescere la fiducia degli investitori negli stessi ed al recepimento della predetta direttiva unitamente alle relative direttive di attuazione (2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) nel nostro ordinamento, attraverso il d.d.l. Comunitaria 2004, definitivamente approvato in data 13 aprile 2005 da parte del Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vengono introdotti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) i reati e gli illeciti amministrativi di "abuso di informazioni

privilegiate" e di "manipolazione del mercato". In particolare, la commissione dei delitti di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato" può comportare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 231/01 (Responsabilità Amministrativa degli Enti) in capo alla Società, qualora tali reati siano stati realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

1.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca di beni;
- d) pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- b) la Società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-quater del Decreto, concernono:

- a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalla persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza,

amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo) e la Società provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di Organizzazione e Gestione;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il modello di Organizzazione e Gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- c) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- e) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- f) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto le Società per poter essere esonerate dalla responsabilità penale devono:

- a) dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- b) definire di una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- d) assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- e) comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- f) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- g) costituire un Organismo di Vigilanza
 - i) caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza;
 - ii) i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
 - iii) che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento;
 - iv) che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

E' infine previsto che, nelle società di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. Modello di Organizzazione e Gestione

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

La Società ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, partner, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha predisposto il modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (aggiornate in data 24 maggio 2004) e integrate in data 3 ottobre 2002 con "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso.

2.1 Articolazione del modello

Il modello di Organizzazione e Gestione predisposto dalla Società si fonda su:

- a) predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- b) definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni o in alternativa, controlli compensativi) e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) individuazione e documentazione dei potenziali rischi, e adozione di strumenti per mitigarli (*risk management*);
- d) utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
- e) articolazione un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- f) attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, partner, ecc.);
- g) applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;

attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.2 Finalità del modello

Le finalità del modello sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare, nell'ambito dei reati previsti ex D.Lgs. 231/01, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e riportate nel modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- c) ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi.

2.3 Regole per l'approvazione del modello e suoi aggiornamenti

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 si compone delle seguenti parti:

- a) "Parte Generale";
- b) "Parte Speciale A": Codice Etico;
- c) "Parte speciale B": Struttura Organizzativa;
- d) "Parte speciale C": Sistema delle Deleghe e dei Poteri;
- e) "Parte speciale D": Sistema sanzionatorio;
- f) "Parte speciale E": Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- g) "Parte speciale F": Reati Societari;
- h) "Parte speciale G": Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Poiché il modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale, tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (es. modifiche intervenute nella struttura organizzativa che si traducono nella necessità di aggiornare la "parte speciale B" del modello) tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

3. Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e nomina di tale Organismo. Per dettagli si rimanda alla "Parte speciale G: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

4. Codice etico

Il Codice Etico è il documento elaborato ed adottato in via autonoma dalla Società per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione, è riportato nella "Parte speciale A: Codice Etico".

5. Struttura organizzativa

La Struttura Organizzativa della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è riportata nella "Parte speciale B: Struttura Organizzativa" e rappresenta la mappa delle aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, con l'indicazione nominativa dei responsabili di funzione di ogni settore.

6. Procedure aziendali

La Società si è dotata di una struttura di procedure formalizzate, a disciplina, delle principali attività, a disposizione di tutti i dipendenti sulla intranet aziendale.

Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. E' stato inoltre disciplinato l'iter autorizzativo cui le stesse procedure devono essere sottoposte prima di poter essere ufficialmente rilasciate sulla intranet.

Tale iter autorizzativo si sostanzia come di seguito definito:

- i singoli responsabili di funzione hanno il compito, per le attività di competenza, e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere le procedure aziendali;
- la bozza di procedura deve essere sottoposta alla revisione dei Responsabili di Direzione e all'approvazione del Responsabile di Direzione cui la funzione riferisce;
- una volta approvata dal Responsabile di Direzione la procedura deve essere visionata dall'Organismo di Vigilanza affinché ne possa valutare la coerenza con quanto disciplinato dal modello di Organizzazione e gestione;
- la procedura deve poi essere approvata ufficialmente dall'Amministratore Delegato.

7. Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema delle Deleghe e dei Poteri della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è riportato nella "Parte speciale C: Sistema delle Deleghe e dei Poteri".

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega di poteri corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

8. Formazione e informativa

Ai fini dell'attuazione del modello, la Società organizzerà la formazione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

8.1 Personale dirigente e con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società deve avvenire sulla base di corsi di formazione e aggiornamento e, per i neo assunti, anche di un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

8.2 Altro personale

La formazione della restante tipologia di personale dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, che, per i neo assunti, verrà allegata alla lettera di assunzione.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del modello.

8.3 Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (agenti, procacciatori di affari, fornitori, consulenti, partner, ecc.) dovranno essere opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società di un modello di organizzazione e gestione includente un Codice Etico. A tal fine la Società comunicherà a tutti i fornitori l'esistenza di un indirizzo internet (www.sorgenia.it) nel quale è possibile visionare un estratto del modello ed il Codice Etico.

Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

9. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Società ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del modello come Parte Speciale "C".

10. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (reati vs. la PA) è riportata nella "Parte Speciale E: Reati contro la Pubblica Amministrazione".

11. Reati societari

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/01 è riportata nella "Parte Speciale F: Reati Societari".